Allegato A)

COMUNE DI POMPEIANA

PROVINCIA DI IMPERIA

Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche

(art. 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)

Relazione tecnica

1. INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*".

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa nonché la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni di tale decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società sia all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);

- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);

- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);

- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica e acquisizione di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);

- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);

- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);

- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);

- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società "*in house providing*" (art. 16);

- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);

- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);

- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);

- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);

- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);

- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);

- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);

- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

Entro il 30.09.2017 ogni amministrazione pubblica aveva l'obbligo di adottare una delibera inerente la ricognizione di tutte le partecipazione detenute alla data del 23.09.2016 da inviare alla competente sezione regionale della Corte dei conti nonché alla struttura per il controllo e il monitoraggio, prevista dal suddetto decreto (MEF), indicando le società da alienare ovvero oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione, o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Tale provvedimento ricognitivo – da predisporre sulla base delle linee di indirizzo di cui alla deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19.07.2017 della Corte dei conti – costituiva aggiornamento del suddetto piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi della legge di stabilità per l'anno 2015, dalle amministrazioni di cui ai commi 611 e 612 della medesima legge, fermo restando i termini ivi previsti.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 25/09/2017 questo Comune ha provveduto pertanto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, dalla quale emerge l'esito NEGATIVO della ricognizione effettuata;

2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del T.U.S.P. "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione. Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo.

Infine il successivo comma 4 prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Per l'analisi effettuata si rimanda all'allegato "1" - Analisi dell'assetto complessivo delle società in cui l'Ente detiene partecipazioni dirette e indirette ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 175/2016 al 31/12/2017 - che forma parte integrante e sostanziale alla presente relazione.

3. CONCLUSIONI

In relazione a quanto premesso ed riportato sul nuovo quadro normativo, si rende necessaria l'analisi delle singole partecipazioni del Comune di Pompeiana alla luce delle prescrizioni e dei criteri previsti dal D. Lgs. 175/2016 precedentemente illustrati:

- Società SE.COM S.p.a. N. 900 azioni da v.n. di Euro 22,00 pari ad Euro 19.800,00 (quota del 4,09% del Capitale Sociale di Euro 484.000,00)

  La Secom s.p.a. svolge per i Comuni di Badalucco, Castellaro, Montalto Ligure, Pompeiana, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, Taggia e Terzorio, in qualità di soci il servizio di depurazione delle acque reflue.

Denominazione	**Natura giuridica**	**Informazioni societarie**
Se.com S.p.a.	Società per azioni	n. amministratori: 3 n. dipendenti: 6

Codice fiscale/partita Iva	90014570080
Forma giuridica	S.p.A.
Anno di costituzione	27.06.2003
Natura di holding	[ ] SI [x] NO
Sede legale	Taggia (Im)
Indirizzo	Via S. Francesco n. 441
Telefono	0184-475395
PEC	secomspa@pec.it
Sito istituzionale	www.secomspa.it
Attività svolta	Collettamento e depurazione acque reflue per comuni soci
Affidamenti	[x] SI [ ] NO
Modalità di affidamento	In house
Oneri per il Comune: (rif. Anno 2014)	
- Per contratto di servizio	€ 29.069,17
- Per trasferimenti in conto capitale - (in conto futuro aumento capitale)	€ 3.600,00 richiesti per anno 2014
- Per trasferimenti in conto esercizio	
- Per concessione di crediti	
- Per copertura disavanzi o perdite	
- Per acquisizione di quote societarie	
- Per aumento di capitale sociale	
Dividendi erogati al Comune:	
Percentuale di partecipazione	4,09
Rappresentante nominato dal Comune	[ ] SI [x] NO
- Se SI indicare cognome e nome	
- Se SI indicare trattamento economico annuo lordo	

In conclusione, si prende atto di quanto deliberato dall'organo consiliare con proprio atto n. 9 del 8/05/2017, con il quale si stabiliva di impartire una specifica direttiva al Sindaco e alla Società SE.COM. S.p.A. affinché:
• vengano posti in essere tutti gli adempimenti di legge necessari per giungere al conferimento dell'unico ramo di azienda SE.COM. S.p.A. in RIVIERACQUA S.C.p.A. nel più breve tempo possibile, così come previsto nello studio di fattibilità di cui in premessa;
• vengano attuate le necessarie concertazioni fra gli otto Comuni soci per valutare il futuro assetto societario (liquidazione o creazione di una service company).

Conseguentemente, si evidenzia che all'esito **Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche** (art. 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.) il Comune di Pompeiana detiene la suddetta società.

Pompeiana, li 7 marzo 2019

Il Responsabile del Servizio
Geom. Roberto Giribaldi